# REGOLAMENTO (CEE) N. 239/85 DELLA COMMISSIONE

## del 29 gennaio 1985

## relativo alla fornitura di riso alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1278/84 del Consiglio, del 7 maggio 1984, che fissa le regole per l'applicazione nel 1984 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

*ALLEGATO*

1. **Programma di esecuzione** : 1984.

2. **Beneficiario** : ONG (Euronaid, PO Box 77, NL-2340 Oegstgeest, telex 30223).

3. **Luogo o paese di destinazione** : Guatemala e El Salvador.

4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani tondi (non-parboiled).

5. **Quantitativo totale** : 565 tonnellate (1 640 tonnellate di cereali).

6. **Numero di partite** : 1 (in 2 parti : A : 220 t ; B : 345 t).

7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :

   Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 334032).

8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.

9. **Caratteristiche della merce** :

   — riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
   — umidità : 15 % ;
   — rotture di riso : massimo 5 % ;
   — grani gessati : massimo 5 % ;
   — grani striati rossi : massimo 3 % ;
   — grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
   — grani macchiati : massimo 1 % ;
   — grani gialli : massimo 0,050 % ;
   — grani ambrati : massimo 0,20 %.

10. **Condizionamento** :

   — in sacchi nuovi :
      — sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
      — sacchi di polipropilene di un peso minimo di 120 g ;
   — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
   — iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :

      A — 220 t :

      « ARROZ / GUATEMALA / CATHWEL / 40140 / STO TOMÁS DE CASTILLA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN GUATEMALA / ACCIÓN DE CRS ».

      B — 345 t :

      « ARROZ / EL SALVADOR / CATHWEL / 40138 / ACAJUTLA / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN EL SALVADOR / ACCIÓN DE CRS ».

11. **Porto d'imbarco** :

   Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.

12. **Fase di consegna** : fob.

13. **Porto di sbarco** : —

14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.

15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 11 febbraio 1985, ore 12.

16. **Periodo d'imbarco :** dal 1° al 31 marzo 1985.

17. **Importo della cauzione :** 12 ECU/tonnellata.

*Note*

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. Duplicato della fattura originale a :

   M.H. Schutz B.V.
   Postbus 1438
   Blaak 16
   3000 BK Rotterdam/Holland